



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, PISCITELLI, AMATO e FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2008

Istituzione del difensore civico nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione del difensore civico nazionale costituisce, ormai, un ineludibile impegno politico-programmatico volto a consolidare ulteriormente le civiche libertà e i diritti di cittadinanza.

Semplificando, si può affermare che il necessario e legittimo rafforzamento degli esecutivi, sia livello locale ed, auspicabilmente, anche a livello nazionale, relativamente all'esercizio dei poteri costituzionalmente e legislativamente previsti, contribuisce a caratterizzare in termini più incisivi, in linea con quanto si verifica nella maggior parte dei Paesi della Unione europea (UE), l'azione di governo in un quadro di stabilità politica, di coesione, di speditezza e rapidità della fase decisionale, a garanzia dell'interesse pubblico e del soddisfacimento delle domande che provengono dai cittadini intese ad ottenere servizi efficienti, di qualità ed una pubblica amministrazione moderna e partecipata.

Lo spostamento di compiti e funzioni dalle assemblee legislative ed elettive agli esecutivi è in linea con la più evoluta dottrina amministrativa e costituzionale nonché con i funzionali modelli di organizzazione in vigore negli stati democratici.

In questo contesto si inserisce la problematica concernente l'individuazione dei necessari «contrappesi», per evitare possibili tentazioni autoritarie non in linea con lo spirito fondante delle moderne democrazie liberali.

I «contrappesi» naturali, all'interno dei paesi democratici più evoluti, socialmente ed economicamente, sono gli organi di tutela e di garanzia dei diritti del cittadino, contro lo strapotere e la cattiva amministrazione (*mala administration*).

Il nostro Parlamento, nell'ultimo decennio della storia repubblicana, ha costituito per legge diversi organi di garanzia (Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, etc.) che vieppiù hanno svolto un ruolo fondamentale di equilibrio e di applicazione puntuale della legge in settori chiave dell'economia, dei diritti e delle libertà civili.

Oggi si tratta di proseguire su questo versante per dar vita ad altri importanti ed ineludibili organi di garanzia, soprattutto a tutela dei diritti umani e di cittadinanza, proprio per rendere più incisive le innovative norme contenute nella Carta costituzionale e quelle proprie della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, approvata a Nizza nel 2000.

Con altre proposte di legge il primo firmatario proponente ha avvertito, in coerenza con quanto sopra evidenziato, l'esigenza di istituire nel nostro Paese difensori civici settoriali e specialistici, quali il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e il Garante per la tutela dei diritti del fanciullo.

Con il presente disegno di legge si intende, invece, proporre l'istituzione del difensore civico nazionale, non solo per colmare una intollerabile lacuna, ma soprattutto, all'interno dei bilanciamenti istituzionali sopra descritti, per dotare la Repubblica di una figura *super partes* ed indipendente, capace di tutelare i diritti del cittadino nei confronti di una pubblica amministrazione, che sempre più deve essere al servizio degli stessi cittadini e trasformarsi in fattore di

promozione sociale e di concreto veicolo di collegamento fra la comunità amministrata e le istituzioni ai vari livelli di governo territoriale.

L'importanza della difesa civica è sempre più avvertita nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma dell'apparato pubblico, in applicazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Il diritto del cittadino ad avere una buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, laddove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale ed arginare notevolmente i conseguenti costi che gravano sulle pubbliche finanze. Realizzando così una diffusa partecipazione, soprattutto in campo amministrativo, che serve a rafforzare le istituzioni democratiche.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di disciplinare la materia della tutela non giurisdizionale, diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea e anche dei Paesi dell'Est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito, da tempo, anche il Difensore civico nazionale.

L'istituto del difensore civico - nato nel lontano 1809 in Svezia con la peculiare caratterizzazione di commissario parlamentare (*Ombudsman*) - è ormai presente in quasi tutti i Paesi europei. Ne sono sprovvisti, con l'Italia, solo il Belgio (ove però ciascuna delle due comunità linguistiche ha il proprio *mediateur*), la Germania, la Grecia e il Lussemburgo, dove per altro è stato diversamente disciplinato il «diritto di petizione» e dove sono attivi i «mediatori» per settori specifici.

La situazione di distinzione e di carenza dell'Italia è ora resa più evidente dopo che, nel settembre del 1995, lo stesso Parlamento europeo ha istituito e nominato il mediatore europeo, chiamato ad intervenire nei casi di

«cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni comunitarie».

La difesa civica in Italia è presente «a macchia di leopardo», con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini.

È soprattutto molto grave la mancanza del Difensore civico nazionale. I documenti internazionali delle Nazioni unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un Difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce «principali soggetti di preoccupazione» che la figura «di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono» (*Observation du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CCPR/C/79/Add.37*); anche il recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe anche a rendere meno inflazionato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che UE e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, «pretendono» che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia, l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che

ha previsto la facoltà e non l'obbligo degli enti locali di istituire il difensore civico. Disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed arricchita da altre leggi specifiche (ad es. in materia di diritto di accesso agli atti). Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al Difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992, e la legge n. 127, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

L'approvazione di una legge istitutiva del difensore civico nazionale consentirebbe di usufruire della presenza di un interlocutore nazionale per la corrispondente autorità dell'Unione europea e degli altri Paesi dell'Unione; ma soprattutto consentirebbe di dare generalità, visibilità, certezza a tutti i cittadini italiani di potersi avvalere di un servizio di tutela esercitabile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, superando quelle limitazioni e parzialità - soprattutto nei confronti degli uffici periferici dello Stato - cui finora sono incorsi i difensori civici regionali, pur nel lodevole sforzo di sostituzione con cui finora hanno operato.

Inoltre, si deve tener presente che lo Stato non può esimersi dall'intervenire proprio perché, anche in base alla Costituzione, sono ad esse affidate la garanzia e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, campo privilegiato dell'intervento del difensore civico.

Insomma, l'istituzione del Difensore civico nazionale (ma il discorso vale anche per quelli regionali e locali, per i quali - tuttavia - non si ritiene di suggerire in questa sede alcuna normativa «coattiva» statale in ordine alla loro istituzione, sia per il dovuto rispetto delle prerogative statutarie, che della autonomia di cui godono gli enti autarchici territoriali) accelererebbe i processi in atto circa la formazione di una compiuta e diffusa cittadinanza che è l'esatto opposto di una condizione di sudditanza, purtroppo ancora presente in molte aree del nostro Paese.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e per gli elementi di valutazione forniti al primo firmatario della presente proposta di legge, i vertici dell'Associazione nazionale difensori civici italiani (ANDCI) e cioè l'Avv. Giuseppe Fortunato, presidente nazionale, e l'Avv. Lino Buscemi, presidente nazionale del Comitato scientifico ANDCI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. È istituito nel territorio della Repubblica italiana il difensore civico nazionale.

Art. 2.

(Articolazione dell'ufficio)

1. L'ufficio del difensore civico nazionale è composto:

- a) dal difensore civico nazionale;
- b) dal vice difensore civico nazionale.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte dal vice Difensore civico nazionale.

Art. 3.

(Soggetti destinatari degli interventi)

1. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:

- a) amministrazioni statali, ivi compresi gli uffici decentrati nel territorio nazionale;
- b) aziende statali e società per azioni con la partecipazione di capitale pubblico;
- c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- d) concessionari o gestori di pubblici servizi di rilievo nazionale o sovraregionale;
- e) altri soggetti pubblici o privati che comunque gestiscono servizi di interesse nazionale.

Art. 4.

(Ambito dell'intervento)

1. Il difensore civico nazionale, anche ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, esercita la sua attività in piena autonomia ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Egli interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il Difensore civico nazionale assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti dei cittadini italiani, dei cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, dei cittadini extracomunitari e di chiunque possa dimostrare trattamenti in violazione della Costituzione e delle leggi italiane, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il difensore civico nazionale non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 3.

3. Il difensore civico nazionale formula proposte e raccomandazioni in conseguenza delle problematiche da lui esaminate o trattate sia al Governo che al Parlamento della Repubblica.

Art. 5.

(Requisiti per la nomina)

1. Il difensore civico nazionale è scelto tra i cittadini italiani dotati di adeguato *curriculum* professionale, documentata esperienza giuridico-amministrativa ed in possesso dei requisiti per l'elezione a senatore della Re-

pubblica. Gli stessi requisiti devono essere posseduti dal vice difensore civico nazionale.

2. Non possono essere nominati soggetti che abbiano subito condanne penali, civili e contabili o che siano destinatari di provvedimenti di rinvio a giudizio.

Art. 6.

(Procedura di nomina)

1. Il difensore civico nazionale ed il suo vice sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata dei Presidenti dei due rami del Parlamento e sulla base del parere obbligatorio, emesso in seduta congiunta, delle commissioni affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dopo avere provveduto alla pubblica audizione dei soggetti che hanno presentato domanda per ricoprire l'incarico di difensore civico nazionale e di vice difensore civico nazionale.

2. Il bando pubblico per la scelta del difensore civico nazionale e del vice difensore civico nazionale, è emanato, con apposito decreto, dal Presidente del Senato della Repubblica. Al bando pubblico deve essere data la massima pubblicità.

Art. 7.

(Intervento su istanza di parte)

1. Il difensore civico nazionale può intervenire su istanza di cittadini, stranieri, apolidi, enti sia pubblici che privati, associazioni e formazioni sociali.

2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 può essere formulata dagli interessati, per iscritto, per via telematica o oralmente. In quest'ultimo caso la richiesta è verbalizzata d'ufficio.

3. Se la richiesta esula dalle competenze del difensore civico nazionale che l'ha ricevuta, questi la trasmette al difensore civico

competente per territorio, o all'organo competente, dandone contemporanea comunicazione agli interessati.

4. In ogni atto notificato è indicata obbligatoriamente la possibilità per il destinatario di rivolgersi anche al difensore civico nazionale.

5. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico nazionale. In ogni caso i soggetti sottoscrittori dell'istanza sono tenuti ad informare di aver presentato ricorsi sulla questione sottoposta al vaglio del difensore civico nazionale.

6. Quando è proposto dagli interessati ricorso giurisdizionale su casi già fatti oggetto di intervento del difensore civico nazionale, questi può inviare all'organo giurisdizionale competente informazioni o documenti che ritenga utili per la migliore amministrazione della giustizia.

Art. 8.

(Intervento d'ufficio)

1. Il difensore civico nazionale interviene d'ufficio qualora venga a conoscenza di casi di disfunzioni o di cattiva amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il difensore civico nazionale promuove rapporti di collaborazione (sottoscrivendo anche protocolli d'intesa) e consultazione con i difensori civici regionali, provinciali e comunali, le associazioni di tutela dei cittadini, consumatori ed utenti conosciute sul territorio nazionale, con altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti a livello nazionale.

3. Qualora le disfunzioni riscontrate non siano conseguenza di violazione di leggi o

regolamenti, il difensore civico nazionale segnala agli organi competenti le disfunzioni rilevate, suggerendo le necessarie modifiche.

4. Al difensore civico nazionale è data comunicazione dell'inizio dell'azione penale in tutti i casi in cui egli può costituirsi parte civile nonché ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9.

(Poteri)

1. Il difensore civico nazionale ha diritto di ottenere, senza formalità ed in forma gratuita, copie di atti, informazioni o chiarimenti in merito alle questioni oggetto del suo intervento.

2. Il difensore civico può chiedere, a sua discrezione, pareri su questioni determinate agli organi di consulenza legale dello Stato.

3. Il difensore civico può chiedere per iscritto informazioni o chiarimenti ai dirigenti delle amministrazioni o agli organi di vertice politico o amministrativo di cui all'articolo 3. Gli interpellati sono tenuti a rispondere non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo espressa proroga. I funzionari delle pubbliche amministrazioni nonché gli organi di vertice politici e/o amministrativi sono prioritariamente tenuti a comunicare tramite posta elettronica.

4. Il difensore civico nazionale qualora riscontri una violazione da parte degli organi di cui all'articolo 3 può:

a) trasmettere al responsabile del procedimento o al legale rappresentante dell'ente o ufficio una comunicazione scritta con l'indicazione delle modalità e termini per sanare la violazione riscontrata;

b) convocare conferenze di servizio a carattere interlocutorio, il cui verbale sottoscritto vincola la successiva attività procedimentale delle amministrazioni pubbliche intervenute o interessate.

c) in caso di disservizi può, inoltre, accedere in qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 3, per effettuare sopralluoghi e riscontri, dandone preavviso ai soli organi di vertice dell'amministrazione.

Art. 10.

(Conclusioni degli interventi)

1. Il difensore civico nazionale, esaminata la questione, formula i suoi rilievi alla pubblica amministrazione.

2. Il funzionario o l'organo competente alternativamente:

a) provvede in ordine alle richieste del difensore civico nazionale nel termine stabilito dalla legge;

b) nel caso in cui ritenga di non accogliere, anche in parte, la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto.

3. In caso di gravi o reiterate inadempienze di uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, il difensore civico nazionale segnala il caso agli organi competenti perché assumano i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili.

4. In caso di inerzia della pubblica amministrazione, il difensore civico nazionale può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario *ad acta*, qualora si tratti di provvedimenti obbligatori per legge.

5. Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando per ulteriore inerzia l'autorità competente ometta la nomina del commissario *ad acta* nei tempi fissati nella richiesta, il difensore civico nazionale, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un proprio commissario *ad acta*, definendo il termine massimo entro cui il procedimento dovrà concludersi. I commissari *ad acta* devono essere preferibilmente funzionari pubblici.

Art. 11.

(Attività sanzionatoria)

1. I soggetti destinatari degli interventi del difensore civico nazionale sono tenuti ad agevolare l'attività istituzionale.

2. Il difensore civico nazionale, qualora riscontri mancata collaborazione alle sue richieste, può segnalare all'organo competente il caso, chiedendo che vengano diffidati i responsabili. Nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del funzionario responsabile.

Art. 12.

(Attività di collaborazione con i difensori civici regionali e locali)

1. Il difensore civico nazionale, fatta salva l'autonomia statutaria delle regioni, delle province e dei comuni, promuove nel corso di ogni anno riunioni (non più di due) con i difensori civici regionali, provinciali, delle città metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti al fine di:

- a) coordinare l'attività del sistema di tutela civica nei diversi settori di competenza;
- b) esaminare e discutere problematiche comuni ai difensori civici regionali e locali, formulando anche proposte di modifiche o integrazioni legislative e regolamentari.

2. Partecipa alle riunioni periodiche con il mediatore europeo ai fini del necessario raccordo operativo. Promuove incontri con il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa; con i presidenti delle commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati; con il presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali; con il presidente della commissione parlamentare antimafia; con le autorità amministrative indipendenti; con la commissione per l'accesso ai documenti amministra-

tivi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

(Relazione annuale)

1. Il difensore civico, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai Presidenti delle due Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta.

2. La relazione annuale del difensore civico nazionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e può esserne data pubblicità su tutti i mezzi di comunicazione di massa.

Art. 14.

(Durata in carica)

1. Il mandato del difensore civico nazionale e del suo vice ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza è avviata la procedura per le nuove nomine.

3. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico nazionale e del suo vice sono prorogate fino all'entrata in carica dei successori.

4. In ogni momento il difensore civico nazionale ed il suo vice, con un preavviso di almeno tre mesi, possono rinunciare motivatamente al mandato.

5. Il vice difensore civico nazionale decade comunque al momento della cessazione del mandato del difensore civico nazionale.

6. Chi ha svolto la funzione di difensore civico nazionale e di vice difensore civico nazionale non può ricoprire cariche elettive pubbliche per due anni dalla data di cessazione dall'incarico.

7. Non è eleggibile a difensore civico nazionale e vice difensore civico nazionale, chi ha ricoperto, nei cinque anni precedenti la data del bando pubblico, incarichi di Governo, di presidente di Organi costituzionali,

di presidente o assessore regionale, di presidente o assessore provinciale, di sindaco o assessore di comune o di provincia con popolazione superiore a 500.000 abitanti, o di magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare che abbia esercitato la giurisdizione fino a cinque anni prima della nomina. Parimenti non possono essere nominati i presidenti ed i componenti delle autorità nazionali di garanzia istituiti per legge che abbiano esercitato le funzioni cinque anni prima della nomina.

Art. 15.

(Incompatibilità e decadenza)

1. Il mandato di difensore civico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché di attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale in conflitto con le funzioni espletate. Il difensore civico nazionale non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico, né ricoprirne cariche anche di natura onoraria.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 si applicano anche al vice difensore civico nazionale.

3. Ove la nomina riguardi soggetti che si trovino in condizione di incompatibilità, la relativa causa deve cessare entro il termine di un mese dalla nomina medesima.

4. Nell'ipotesi di causa di incompatibilità sopravvenuta, il termine di cui al comma 3 decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.

5. La decadenza per incompatibilità e la revoca per impedimento fisico che non gli consenta lo svolgimento delle funzioni è dichiarata dall'organo che lo ha nominato.

Art. 16.

(Indennità di carica)

1. Al difensore civico nazionale spetta un trattamento economico complessivo corrispondente a quello percepito dai senatori della Repubblica. Al vice difensore civico nazionale spetta il 75 per cento del trattamento del difensore civico nazionale.

2. Il difensore civico nazionale e il suo vice, che siano dipendenti di pubblica amministrazione o di impresa pubblica o privata, hanno diritto al mantenimento del posto e per tutta la durata del mandato sono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 17.

(Sede, uffici, personale e consulenti)

1. L'ufficio del difensore civico nazionale ha sede in Roma.

2. Con provvedimento adottato dal difensore civico nazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la pianta organica dell'ufficio. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità.

3. I posti previsti dalla pianta organica sono coperti prioritariamente, su richiesta nominativa del difensore civico nazionale, da dipendenti pubblici dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, collocati in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Il difensore civico nazionale, per l'espletamento del mandato può avvalersi della consulenza di cinque esperti in possesso di alta professionalità giuridico-amministrativa o tecnica.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 determina altresì le indennità spettanti per ciascuna qualifica del personale comandato.

5. Il difensore civico nazionale, qualora l'esercizio delle sue funzioni richieda particolari cognizioni di natura tecnica, può stipulare contratti d'opera con esperti qualificati per un massimo di cinque contratti con soggetti diversi.

Art. 18.

(Associazione nazionale difensori civici nazionali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 270, 271 e 272 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, si applicano, oltre che alle associazioni degli enti locali ivi indicate, anche all'Associazione nazionale difensori civici nazionali (ANDCI) in tutte le sue articolazioni locali, regionali e centrali.

Art. 19.

(Difensore civico regionale, provinciale e comunale)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, le province anche autonome ed i comuni, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono istituire la figura del difensore civico di propria competenza, con legge ordinaria o con provvedimento amministrativo.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.